

**COMUNE DI TARQUINIA**  
**PROVINCIA DI VITERBO**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO**  
**CON ADESIONE**  
**AI TRIBUTI COMUNALI**

(Legge 27/12/1997, n. 449, art. 50)

(Decreto legislativo n. 446/1997, art. 52 e 59)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 23/03/2004.

Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 06/08/2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **INDICE**

- Art. 1** - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2** - Ambito di applicazione
- Art. 3** - Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 4** - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 5** - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6** - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 7** - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8** - Perfezionamento della definizione
- Art. 9** - Effetti della definizione
- Art. 10** - Riduzione della sanzione
- Art. 11** - Decorrenza e validità

## **ART. 1**

### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Tarquinia per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 2**

### **Ambito di Applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

### **ART. 3**

#### **Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. di iniziativa del comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
  - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
  - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
  - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

### **ART. 4**

#### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 5**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

1.Bis L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

1. ter L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. abrogato

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 6**

### **Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 e 2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con

indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Bis Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 7**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio, redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del Tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, le modalità di versamento delle somme dovute.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 8**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza,

rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. abrogato

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale *secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 218/1997*. In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 9**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

## **ART. 10**

### **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni *di omessa o infedele dichiarazione* che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. abrogato

3 L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza presentata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 06/08/2011

\* Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 11/04/2024

## **ART. 11**

### **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.